

**COMUNE DI COLOSIMI**  
*Provincia di Cosenza*



**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLA  
VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 07/08/2023

## **Articolo 1 – Oggetto e norme di riferimento**

Il presente regolamento disciplina le modalità di trattamento dei dati personali conseguente all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Colosimi.

Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento registrano immagini riprese nelle zone di installazione delle telecamere e possono riprendere, a seconda della posizione, sia i mezzi di trasporto sia i soggetti che transitano nell'area interessata.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalle seguenti norme e disposizioni:

- **Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (**GDPR**);
- **D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003** recante: *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e successive modificazioni;
- **D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018** recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”*.
- **D.P.R. n. 15 del 15/01/2018**, *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*;
- **Direttiva UE n. 2016/680 del 27/04/2016** relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- **D.Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018** recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
- **D.L. n. 11 del 23/02/2009**, recante *“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”*;
- **Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010** emesso dal Garante per la

protezione dei dati personali (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);

- **D.L. 20 febbraio 2017 n. 14** “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*” (cd. *Decreto sicurezza*), convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;
- **Linee guida n. 3/2019** emanate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board) sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video);
- **Legge 7 marzo 1986, n. 65**, sull’ordinamento della Polizia Municipale;
- **D.L. n. 92 del 23/05/2008** recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*”;
- **Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008** in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana.

### ***Articolo 2 – Definizioni***

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “*Codice*”: il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) per “*GDPR*”: il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. UE2016/679, normativa europea in materia di protezione dei dati;
- c) per “*Impianto di videosorveglianza*”: qualunque impianto di ripresa formato da una o più telecamere fisse o mobili, in grado di riprendere e registrare immagini;
- d) per “*banca dati*”: il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto utilizzati dagli stessi soggetti;
- e) per “*trattamento*”: tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- f) per “*dato personale*”: ai sensi dell’art. 4 del G.D.P.R., bisogna specificare che lo stesso riguarda esclusivamente persone fisiche.;
- g) per “*titolare*”: il Comune di Colosimi, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “*designato al trattamento*”: la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- h) per “*autorizzati*”: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o

dal responsabile;

- i) per “*interessato*”: ai sensi dell’art. 4 del G.D.P.R., bisogna specificare che lo stesso riguarda esclusivamente persone fisiche;
- l) per “*comunicazione*”: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “*diffusione*”: il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per “*dato anonimo*”: il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) per “*blocco*”: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### ***Articolo 3 – Finalità***

Attraverso i suddetti impianti di videosorveglianza, il Comune di Colosimi intende perseguire le finalità conformi alle proprie funzioni istituzionali. In particolare:

- a. prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, assicurando maggiore sicurezza ai cittadini;
- b. tutelare il patrimonio pubblico e privato, prevenendo e reprimendo eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c. controllare determinate aree soggette a gettito o conferimento di rifiuti in maniera non conforme alle disposizioni nazionali, regionali e comunali;
- d. monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- e. monitorare il traffico veicolare e pedonale;
- f. tutelare i soggetti fruitori a vario titolo degli spazi monitorati, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone oggetto di videosorveglianza;
- g. acquisire elementi probatori validi per la contestazione di violazioni penali e/o amministrative, ivi incluse le violazioni alle disposizioni del Codice della Strada;
- h. garantire la sicurezza urbana intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città.
- i. verificare la corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
- j. attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- k. essere d’ausilio nella ricostruzione dei sinistri stradali.

La videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, applicabili al trattamento di dati personali di cui al Regolamento EU 679/2016 (GDPR).

Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; pertanto la videosorveglianza comunale è permessa senza necessità di consenso da parte degli interessati.

In applicazione dei principi di pertinenza e di non eccedenza dei dati (c.d. minimizzazione dei dati), il sistema di videosorveglianza e i sistemi informatici utilizzati, sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate o ingrandite.

In armonia con il principio di proporzionalità, infine, gli impianti di videosorveglianza sono utilizzati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate inadeguate o inattuabili.

#### ***Articolo 4 – Trattamento dei dati personali***

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza nel territorio del Comune di Colosimi, gestito e utilizzato dalla Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personalee soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Esso garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Il Comune di Colosimi utilizza impianti di videosorveglianza fissi e mobili che riprendono e registrano immagini. Essi consentono anche di rilevare la targa dei veicoli in transito e identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese.

In base all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970), gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune di Colosimi, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

### ***Articolo 5 – Modalità di gestione dei sistemi di videosorveglianza***

Il sistema informativo e i programmi informatici dell'impianto di videosorveglianza sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi dei cittadini.

I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'Ufficio di Polizia Locale, dove saranno visualizzate su *monitor* collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

La trasmissione delle immagini registrate dai vari apparati installati sul territorio avviene attraverso protocolli sicuri, in grado di garantire la sicurezza delle comunicazioni. Nelle eventuali memorie interne non vi sarà traccia delle fotografie e dei filmati in chiaro.

Le immagini registrate sui *server* o dai *recorder* vengono conservate in forma criptata in modo da garantirne la sicurezza di fronte a possibili violazioni di dati personali.

La Polizia Locale utilizza, inoltre, come ausilio tecnologico alle attività di controllo, sistemi di ripresa dotati di software OCR per la lettura delle targhe, impiegati altresì per la verifica, mediante collegamento telematico, della regolarità della revisione periodica e della copertura assicurativa presso le relative banche dati nazionali.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti e memorizzati su un apparato di archiviazione installato presso il Comando di Polizia Locale o altra sede idonea dell'ente o su piattaforma cloud. L'accesso alle immagini avviene attraverso degli applicativi software le cui credenziali sono attribuite al personale del Comando di Polizia Locale autorizzato.

Nel caso venisse attivato un impianto per la rilevazione automatizzata e la documentazione delle infrazioni alle disposizioni del Codice della Strada, il sistema gestirà i dati in modo da garantirne la sicurezza e la protezione.

### ***Articolo 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali***

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b. raccolti e registrati esclusivamente per le finalità previste dal presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento purché connesse e consequenziali alle finalità dinanzi specificate;
- c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle

finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito nel presente regolamento o successive disposizioni;

e. trattati con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio comunale, fissi o mobili.

Le telecamere consentono di effettuare riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre le telecamere possono essere dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale.

Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Non saranno effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

#### ***Articolo 7 – Sistemi di ripresa delle violazioni amministrative***

Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere mobili e riposizionabili, anche del tipo fototrappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo di determinate aree. Detti impianti saranno installati, secondo necessità, nei luoghi teatro di reati o ove vengono commessi illeciti amministrativi.

Nello specifico, le fototrappole saranno utilizzate per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e per controllare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di conferimento dei rifiuti.

L'utilizzo di detti sistemi si rende necessario in quanto nei casi di abbandono/conferimento errato dei rifiuti difficilmente si riesce a risalire all'autore della violazione, nonostante i numerosi controlli ambientali effettuati dalla Polizia Locale.

I predetti dispositivi saranno posizionati su un supporto (palo o altro) e si attiveranno in modo automatico con il movimento.

L'impianto non prevede la visione diretta delle immagini rilevate dalle fototrappole.

Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.Lgs. 51/2018 che esimono dall'obbligo di informazione, si provvederà alla collocazione della adeguata cartellonistica informativa nelle aree ove avvengono le riprese, come meglio specificato nel successivo articolo 14.

I sistemi di videosorveglianza potranno essere utilizzati, inoltre, per controllare il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada, ivi inclusa l'identificazione dei veicoli che circolano sprovvisti della prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi o senza essere stati sottoposti alla prescritta revisione periodica nei termini di legge.

In questi casi la telecamera sarà dislocata in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate. Se ripresi, i passeggeri a bordo del veicolo o altri soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (pedoni, altri utenti della strada, ecc.) saranno opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili. In ogni caso, saranno conservate solo immagini/video dei veicoli che non hanno rispettato le norme del codice della strada. Dell'utilizzo delle telecamere sarà dato avviso all'utenza mediante segnaletica fissa o mobile.

Le immagini e i video relativi alla violazione accertata non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione direttamente o attraverso comunicazione via PEC o visionarla direttamente accedendo nella sezione dedicata del sito istituzionale, laddove il servizio sia stato attivato.

#### ***Articolo 8 – Tempi di conservazione delle immagini***

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini di contesto raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata a **7 (sette) giorni**, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Nel caso le immagini registrate dai dispositivi abbiano un interesse per le finalità definite nel presente regolamento, le stesse verranno estratte e salvate in file o cartelle accessibili solo agli operatori che si stanno occupando delle relative indagini volte a ricostruire i fatti costituenti reato o illeciti amministrativi.

Nel caso di violazioni amministrative, le immagini registrate saranno estratte e conservate per il tempo necessario alla contestazione e/o notificazione della violazione ai trasgressori e agli obbligati in solido e alla definizione dell'eventuale contenzioso, in conformità alla normativa di settore.

In caso di pagamento della sanzione amministrativa o in assenza di contenzioso, le immagini conservate saranno immediatamente distrutte.

Le immagini non saranno in ogni caso conservate oltre il termine previsto per la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni comminate (5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, fatte salve eventuali interruzioni di prescrizione).

Nel caso in cui i sistemi di rilevazione delle infrazioni del codice della strada registrino le immagini

relative ad un veicolo che ha commesso una irregolarità ma il veicolo non è identificabile e sussistono delle ragioni per cui non si può procedere all'emissione della sanzione, la Polizia Locale conserva le immagini quale prova di non poter procedere nel comminare la sanzione per un periodo di 5 anni.

I sistemi sono programmati in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Le informazioni memorizzate su supporto che non consenta il riutilizzo o la sovra-registrazione sono distrutti entro il termine massimo previsto dalla specifica finalità di videosorveglianza perseguita.

#### ***Articolo 9 – Accesso ai locali che ospitano gli apparati di videosorveglianza***

L'accesso alle postazioni di controllo è consentito solamente al personale della Polizia Locale autorizzato dal Designato del Trattamento con apposito atto formale e agli incaricati addetti ai servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento.

Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto e a fronte di legittima e ragionevole motivazione, dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale o altro soggetto specificatamente preposto, custodisce le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave di amministratore per l'utilizzo dei sistemi.

#### ***Articolo 10 – Titolare del Trattamento***

Il Comune di Colosimi, nella persona del Sindaco *pro tempore*, è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. Al Titolare compete ogni decisione circa le modalità di trattamento e la vigilanza sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni e istruzioni.

#### ***Articolo 11 – Autorizzati del Trattamento***

Il Personale di Polizia Locale è individuato quale Autorizzati al trattamento dei dati personali. Lo stesso sarà designato con decreto del Sindaco, nel quale saranno analiticamente specificati anche i compiti ad esso affidati.

Il Designato deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, dai provvedimenti del Garante, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a. organizza il trattamento delle immagini registrate e/o visualizzate tramite i sistemi di videosorveglianza;
- b. nomina per iscritto gli incaricati del trattamento dei dati e delle immagini, specificando le competenze attribuite ai singoli operatori;
- c. controlla che il periodo di conservazione delle immagini sia conforme a quanto previsto dalla normativa vigente;
- d. vigila sulla puntuale osservanza, da parte degli incaricati, delle istruzioni impartite e sul corretto svolgimento dei trattamenti di propria competenza;
- e. verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- f. adotta tutte le misure tecniche ed organizzative di cui all'articolo 32 del GDPR necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- g. assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato, ai sensi degli articoli 33 e 34 del GDPR;
- h. assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del GDPR e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'articolo 36 del GDPR;
- i. affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del GDPR, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico.

### ***Articolo 12 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza***

Il Responsabile, designa e nomina -con apposito atto formale- gli incaricati alla gestione del servizio di videosorveglianza.

Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

Gli incaricati saranno dotati di propria *password* di accesso al sistema.

### ***Articolo 13 – Obblighi degli operatori***

L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private ad eccezione delle attività inerenti le indagini di polizia giudiziaria.

La modifica delle sequenze di brandeggio e di zoom delle telecamere dotate di questa tecnologia è consentita solo agli operatori specificatamente autorizzati.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità e per il conseguimento delle finalità previste dal presente regolamento.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre all'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### ***Articolo 14 – Informazioni di primo e secondo livello***

Il Comune di Colosimi, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del D.G.P.R., si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle aree ove avvengono le riprese, ovvero in prossimità di esse, nella quale saranno riportate le informazioni minime (informazioni di primo livello).

Oltre all'informativa sintetica rappresentata dai cartelli posizionati nelle aree videosorvegliate, il Titolare predispose una informativa dettagliata, contenente tutte le informazioni obbligatorie a norma dell'articolo 13 del GDPR (informazioni di secondo livello).

L'informativa verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente ed è disponibile al seguente link: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9496244>

La segnaletica di avvertimento di primo livello deve contenere un chiaro riferimento su dove reperire l'informativa completa sul trattamento dei dati.

### ***Articolo 15 – Diritti dell'interessato***

Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto, in forza degli articoli 15-22\* del D.G.P.R.:

- a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b. di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c. di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta (ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo):
  - c.1 la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti in corso dei propri dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
  - c.1 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c.1 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui al comma precedente, può essere chiesto all'interessato, ove non

risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l'interessato può conferire delega scritta o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo all'istanza di accesso ai dati, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### ***Articolo 16 – Accesso alle immagini in caso di reato***

In presenza di un fatto costituente reato, il cittadino può, entro il termine di **5 (cinque) giorni**, richiedere il blocco della cancellazione delle immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia/querela faccia apposita richiesta di accesso.

Il cittadino deve trasmettere al Comando di Polizia Locale una richiesta scritta, richiedendo il salvataggio delle immagini in attesa che venga presentata denuncia/querela.

Il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:

- il giorno e l'ora presunta in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa oppure una fascia oraria non superiore alle 4 ore, in cui potrebbe risalire un fatto oggetto di denuncia/querela; in assenza di tale indicazione l'istanza sarà rigettata;
- l'indicazione sull'abbigliamento indossato dall'interessato, accessori ed altri elementi;
- attività svolta durante le riprese;
- motivazione documentata o adeguatamente circostanziata. Motivazioni generiche daranno luogo al rigetto immediato dell'istanza.

Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.

La Polizia Locale accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente.

Gli avvocati di parte possono aver titolo e chiedere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori d'ufficio/di fiducia di un indagato in procedimento penale. Anche in questo caso permane il termine di 5 giorni dal fatto-reato, entro il quale è possibile presentare la richiesta motivata.

#### ***Articolo 17 – Sicurezza dei dati***

In ossequio al disposto di cui all'articolo 35, par. 3, lettera c), del GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il Titolare, assistito dal Responsabile della Protezione Dati (DPO) e dal Responsabile del Trattamento Dati, procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

#### ***Articolo 18 – Cessazione del trattamento dei dati***

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i connessi dati personali sono distrutti.

#### ***Articolo 19 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali***

L'utilizzabilità dei dati trattati è vincolata alla finalità per cui essi sono raccolti e non potranno essere utilizzati per finalità diverse se non per quelle direttamente connesse e consequenziali alle finalità che ne legittimano la raccolta.

#### ***Articolo 20 – Comunicazione e diffusione dei dati***

La comunicazione dei dati trattati dal Comune di Colosimi in conseguenza dell'azione delle videocamere dei sistemi di videosorveglianza complessivamente considerati, non potrà avvenire se non nei confronti dei soggetti ai quali il Comune di Colosimi deve comunicarli per effetto di obbligo di legge ovvero adempimento contrattuale oltre che per l'esercizio delle proprie pubbliche funzioni. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggettippubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressionedi illeciti.

#### ***Articolo 21 – Tutela***

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalle normative specifiche di riferimento in materia dinanzi richiamate.

### ***Articolo 22 – Entrata in vigore, abrogazioni e adeguamenti***

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 dello Statuto Comunale, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione approvativa, divenuta esecutiva a sensi di legge.

A decorrere dalla data di entrata in vigore, come stabilita dal comma precedente, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale, regionale e della Unione europea, in materia di videosorveglianza e di trattamento di dati personali.

Le norme di questo regolamento sono altresì soggette ad immediato recepimento dei sopravvenuti atti amministrativi dell'Autorità nazionale di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) modificativi dei contenuti delle disposizioni attualmente in vigore.